

CODICE ETICO

DELL'ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI AMERICANI

Premessa

L'Associazione Centro Studi Americani, ente del terzo settore, persegue lo scopo di promuovere e sostenere il dialogo e la reciproca conoscenza tra gli Stati Uniti e l'Italia, incoraggiando lo studio di materie di comune interesse, sviluppando la propria Biblioteca, favorendo scambi scientifici e culturali, assegnando premi e borse di studio, organizzando iniziative didattiche e culturali, svolgendo attività complementari al raggiungimento dei propri fini.

Articolo 1 – Disposizioni generali

1. Il Centro Studi Americani, di seguito denominato “Associazione”, persegue le proprie finalità associative secondo i principi e i valori indicati nel presente Codice etico, in coerenza con il proprio Statuto.
2. I destinatari del Codice sono: i soci; i titolari delle cariche sociali; i dipendenti a tempo indeterminato o determinato; i collaboratori a progetto; i consulenti; i fornitori di beni e servizi e tutti coloro che operino in nome o per conto dell'Associazione o partecipino operativamente alle sue iniziative.

Articolo 2 – I principi etici

1. I principi cui l'Associazione si ispira, in un ambito indirizzato alla pace, all'elevazione culturale e all'equità, sono indicati dallo Statuto e in particolare sono quelli della legalità, della trasparenza, dell'imparzialità, della non discriminazione per qualsiasi motivo o

ragione, delle pari opportunità, dell'integrità morale, della valorizzazione delle risorse umane, del rispetto della personalità individuale, della responsabilità verso la collettività e verso l'ambiente.

Articolo 3 – Obblighi dei destinatari del Codice

1. I destinatari del Codice hanno l'obbligo di conoscere e osservare lealmente le norme e gli indirizzi del Codice, che verrà pubblicato nel sito web dell'Associazione e sarà oggetto di specifiche iniziative di sensibilizzazione.
2. Tutti i destinatari devono: 1) rispettare la legislazione vigente, nazionale e comunitaria, lo Statuto e il regolamento interno; 2) astenersi da attività che procurino indebiti vantaggi per sé stessi, per l'Associazione o per terzi, così come dall'accettare o formulare promesse di benefici personali di alcun tipo relative alle attività dell'Associazione stessa. In particolare, nei rapporti con le Istituzioni pubbliche non sono ammesse richieste illegittime di favori, pratiche corruttive, comportamenti collusivi, sollecitazioni dirette o indirette di vantaggi personali o altrui, quale che ne sia il contenuto o il destinatario; 3) evitare condotte pur penalmente irrilevanti ma contrarie all'interesse pubblico, incompatibili con i principi richiamati all'articolo 2 o, comunque, lesive della reputazione dell'Associazione stessa o pregiudizievoli per il perseguimento delle sue finalità.
3. I dipendenti dell'Associazione sono tenuti a : 1) svolgere la propria attività e i propri incarichi nel rispetto dei principi ispiratori sopra richiamati, con professionalità, trasparenza, onestà, diligenza, efficienza, correttezza e lealtà nei riguardi dell'Associazione, dei suoi componenti e referenti, assumendosi le responsabilità connesse al proprio lavoro; 2) utilizzare in maniera appropriata il tempo a loro disposizione nonché i beni e le risorse ad essi affidati dall'Associazione per l'espletamento dei loro compiti. Di tali beni e risorse i dipendenti sono responsabili e non possono in alcun caso usarli per fini personali; 3) astenersi da dichiarazioni o commenti - di

qualsiasi natura e su qualsiasi mezzo – idonei a ledere l'immagine dell'Associazione o a pregiudicare la sua attività e il raggiungimento dei suoi fini.

Articolo 4 – Riservatezza

1. L'Associazione si impegna a proteggere, conservare e trattare correttamente le informazioni relative ai soci, dipendenti, collaboratori e terzi, al fine di evitarne ogni uso improprio o illegittimo.
2. I dipendenti e i collaboratori sono tenuti a mantenere la riservatezza su dati e informazioni acquisiti in ragione della prestazione professionale.

Articolo 5 – Organismo di controllo sul codice etico

1. La verifica del rispetto del Codice da parte dei destinatari è affidata ad un Organismo di controllo di 5 membri nominati dal Consiglio di Amministrazione, del quale potranno essere chiamati a far parte anche estranei all'Associazione di provata esperienza giuridico-amministrativa, ispettiva o consulenziale. Il Consiglio indica il componente chiamato a svolgere le funzioni di Presidente. L'Organismo dura in carica tre anni.
2. I componenti dell'Organismo: 1) non possono ricoprire altre cariche operative nell'Associazione; 2) non devono avere rapporti di parentela né di carattere patrimoniale con i titolari degli Organi esecutivi dell'Associazione; 3) non devono avere interessi in conflitto con quelli dell'Associazione; 4) non devono aver subito condanne per i reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
3. I componenti dell'Organismo, all'atto dell'accettazione dell'incarico, dichiarano per iscritto l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui al comma 2. Il sopravvenire di una di tali cause determina la decadenza del componente dall'incarico.
4. Ai fini dello svolgimento delle sue funzioni, l'Organismo può accedere a tutti i documenti dell'Associazione ed effettuare verifiche su tutte le attività da essa svolte.

5. L'Organismo raccoglie e conserva le segnalazioni di eventuali violazioni; i relativi documenti sono accessibili solamente ai suoi componenti in carica e al personale dipendente dell'Associazione incaricato di assistere l'Organismo stesso.

Articolo 6 – Applicazione del Codice

1. I destinatari del Codice sono tenuti a segnalare tempestivamente all'Organismo di controllo le possibili violazioni del Codice di cui siano venuti a conoscenza. Le segnalazioni dovranno essere puntuali e fondate su elementi precisi e riscontrabili.
2. All'Organismo di controllo sono comunque inoltrati: i documenti dai quali risulti la pendenza di indagini per i reati di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001 che coinvolgano l'Associazione; la richiesta di assistenza legale da parte dei destinatari in relazione ad un procedimento per reati di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001; le decisioni conclusive dei procedimenti disciplinari.
3. La violazione delle disposizioni del Codice costituisce - anche ove non costituisca ipotesi di reato - inadempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e va esaminata a livello di illecito disciplinare con ogni conseguenza di legge. Nei confronti dei collaboratori esterni e dei partner commerciali le violazioni comportano la cessazione dei rapporti instaurati, salvo le ulteriori conseguenze previste dalla legge.
4. Le eventuali sanzioni sono improntate ai principi di imparzialità, uniformità e proporzionalità e vengono proposte dall'Organo di controllo al Consiglio d'amministrazione dell'Associazione, che delibera in merito. Per i soci e i titolari delle cariche sociali le sanzioni sono: 1) la sospensione da tutte le attività associative per un periodo massimo di sei mesi; 2) la rimozione dalle cariche sociali; 3) l'espulsione dall'Associazione.

Articolo 7 – Obbligo di comunicazione di procedimenti penali e amministrativi

1. I titolari delle cariche sociali, i dipendenti e tutti coloro che a qualsiasi titolo rappresentano l'Associazione hanno l'obbligo di comunicare

all'Organismo di controllo l'esistenza a proprio carico di procedimenti penali o amministrativi per fatti che, se accertati, si porrebbero in contrasto con i principi affermati nel presente Codice.

Articolo 8 – Revisione del Codice

1. Il Comitato esecutivo dell'Associazione, su mandato del Consiglio d'amministrazione o previa motivata proposta dell'Organismo di controllo, può elaborare modifiche o integrazioni del Codice da sottoporre all'approvazione del Consiglio medesimo. Un riesame del testo da parte del Comitato sarà comunque necessario a seguito di eventuali modifiche dell'elenco dei reati previsto dal decreto legislativo n. 231 del 2001. Il Comitato riferirà al Consiglio sugli esiti del riesame.
2. Le modifiche e le integrazioni del Codice saranno pubblicate sul sito web dell'Associazione e formeranno oggetto di specifiche iniziative di diffusione.

Articolo 9 – Approvazione ed entrata in vigore

1. Il presente Codice, approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Associazione, entrerà in vigore il 1 gennaio 2022.